Criteri di validità dell'anno scolastico

Per gli studenti di tutte le classi degli indirizzi liceali dell'IIS "G. Carducci" si applica, come per tutti gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122.

Tale disposizione prevede che "… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". Il Ministero dell'istruzione con circolare n. 20 del 4-3-2011 ha indicato le modalità con cui procedere al calcolo dell'orario annuale personalizzato rispetto al quale determinare il numero di assenze consentito.

Pertanto si indicano di seguito, per ciascun indirizzo di studio presente nell'Istituzione Scolastica, IIS "G. Carduci", il numero di ore di assenze consentito ai fini della validità dell'anno scolastico 2023/24:

Indirizzi di studio	*Numero massimo di ore di assenza consentito*
Liceo artistico 1° e 2° anno	281 ore
Liceo Artistico 3°, 4° e 5° anno	289 ore
Liceo Classico 1° e 2° anno	223 ore
Liceo Classico 3°, 4° e 5° anno	256 ore
Liceo Scientifico 1° e 2° anno	223 ore
Liceo Scientifico 3°, 4° e 5° anno	248 ore
Liceo delle Scienze Umane 1° e 2° anno	223 ore
Liceo delle Scienze Umane 3°, 4° e 5° anno	248 ore

Si fa presente che nel computo delle ore rientrano anche gli ingressi in ritardo e le uscite anticipate che quindi verranno conteggiate come ore di assenza.

Si ricorda che in base alla normativa vigente "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati".

Per l'a.s. 2023/2024 sono consentite le seguenti deroghe:

1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati che comportano assenze prolungate o frequenti;

2. assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti

3. terapie e/o cure programmate adeguatamente documentati con certificazione medica o con certificazione del soggetto erogante la terapia/cura;

4. assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dal DdP

6. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

7. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato o altro giorno come giorno di riposo;

8. impegni di lavoro per gli studenti lavoratori documentati con dichiarazione del datore di lavoro;

9. assenze per gravi e documentati motivi di famiglia;

10. assenze per motivi "sociali" su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni interessati;

11. assenza per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza;

12. donazioni di sangue

Non sono computate ore di assenza:

- partecipazione ad attività organizzate dalla scuola;

- partecipazione ad attività di orientamento in entrata e in uscita;

- partecipazione ad esami di certificazione esterna o concorsi;

- entrate posticipate e uscite anticipate disposte dall'istituzione scolastica per motivi organizzativi

È compito del consiglio di classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.

L'art. 14, comma 7, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 prevede in ogni caso che "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo." Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante opportuna verbalizzazione da parte del consiglio di classe in sede di operazioni di scrutinio finale.